

I TEMI: COVID-19 L'ABI CONCEDE IL VIA AI FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per le imprese e per le arti e professioni.

Per questi motivi la difficile l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha dato il via da oggi 17 aprile al Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), iniziando a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell'8 aprile scorso.

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l'ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro. Tale schema è disponibile anche sul sito ABI (www.abi.it) ed è di seguito riportato.

02. LA COMUNICAZIONE DELL'ABI

EMERGENZA COVID-19 COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LA LIQUIDITA' FINO A 25 MILA EURO GARANTITI DAL FONDO PER LE PMI

Il "DL Liquidità" prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, **per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.**

1. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
 - il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
 - il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica ("Allegato 4-bis").

L'ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l'ammontare di tali ricavi.

2. I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).

3. Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell'impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente "liquidità").

4. Il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l'impresa richiedente l'agevolazione **ha già beneficiato** di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" attivati dal nostro Paese nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Il soggetto richiedente deve essere già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'agevolazione. Non vanno quindi indicati gli aiuti per il quali è stata

semplicemente presentata la domanda.

5. Quando la banca ha acquisito i documenti può procedere a inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia.

6. Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica.

7. La banca può quindi procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

8. Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l'accesso al Portale del Fondo all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.

9. L'impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

10. Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG.